

TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO

Prot. 274/21

Il Presidente del Tribunale

Vista la richiesta proveniente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino, pervenuta in data 3-2-2021, con la quale si chiede, in ragione dell'aggravamento della situazione epidemiologica nel Circondario, la sospensione immediata delle udienze civili e penali "in presenza" per la durata di quindici giorni, con la contestuale adozione di misure che garantiscano il regolare svolgimento di tutte le attività giurisdizionali e amministrative in modalità da remoto;

Sentito il Procuratore della Repubblica in Sede;

Richiamati i propri precedenti provvedimenti, da ultimo quello dell'1-2-2021, con i quali è stato ulteriormente regolamentato lo svolgimento delle udienze in presenza ed è stata impartita ai Giudici civili una direttiva rivolta all'incremento massivo della sostituzione delle udienze con il deposito di note scritte;

Premesso: che i casi di contagio rilevati all'interno del Tribunale sono stati prontamente individuati e isolati, con isolamento tempestivo, altresì, dei contatti, pur non dichiarati a rischio; che il contagio – peraltro non ancora verificato con la prova del tampone molecolare – rilevato all'interno dell'Ufficio NEP di Larino non ha determinato nell'ambito dell'ufficio contatti – anche non a rischio – risalenti ad epoca posteriore al 23 febbraio 2021;

Considerato, relativamente al settore civile, che: appare opportuno, al fine ridurre ulteriormente l'afflusso agli uffici giudiziari del Circondario e i movimenti delle persone sul territorio, prevedere che a decorrere da lunedì 8



febbraio 2021 le udienze civili siano svolte esclusivamente mediante video-collegamento o sostituite con il deposito di note scritte, anche in deroga ai termini dilatori di cui all'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, con la sola eccezione delle udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso nonché delle udienze di audizione di minori nei procedimenti in materia di famiglia, le quali potranno svolgersi in presenza purché fissate in numero limitato e ad orari congruamente differenziati; le udienze fissate in presenza e da sostituire con note scritte, ove non vi siano i tempi tecnici necessari per le comunicazioni, per la preparazione e il deposito delle note scritte e per l'accettazione delle stesse da parte della Cancelleria, saranno rinviate d'ufficio ad altra data che tenga conto di tali tempi tecnici; le udienze civili che debbano svolgersi necessariamente in presenza devono essere differite ad altra data, non inferiore a due mesi dalla data dell'udienza originariamente fissata;

Atteso, relativamente al settore penale, che: le difficoltà, già sperimentate, che rendono pressoché impossibile il ricorso massivo alla celebrazione delle udienze mediante video-collegamenti e l'impossibilità di svolgere con tale modalità l'assunzione delle prove testimoniali non consentono di sostituire in maniera diffusa e generalizzata l'udienza penale in presenza con modalità da remoto equipollenti, con la conseguenza che la sospensione indistinta di tutte le udienze penali in presenza si risolverebbe in una temporanea e inammissibile sospensione dell'attività giurisdizionale penale; ciò che invece può e deve farsi consiste nel rallentare e limitare l'attività di udienza in ragione dell'andamento della situazione di emergenza epidemiologica nel

territorio di riferimento; vanno, perciò, valorizzati i provvedimenti delle Autorità centrali e regionali che individuano i territori a maggiore rischio, istituendo la c.d. “zona rossa”; in tutti i processi con testimoni provenienti da una zona rossa, quindi, devono disporsi l’esenzione di tali testimoni dalla partecipazione all’udienza e il rinvio della loro escussione ad altra data nonché l’esclusione dei provvedimenti sanzionatori in caso di mancata comparizione dei testimoni stessi nelle udienze nelle quali deve disporsi il rinvio della loro escussione; i processi con parti e/o difensori provenienti da una zona rossa, inoltre, devono essere rinviati;

P.Q.M.

Dispone:

che a decorrere da lunedì 8 febbraio 2021 le udienze civili siano svolte esclusivamente mediante video-collegamento o sostituite con il deposito di note scritte, anche in deroga ai termini dilatori di cui all’art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, con la sola eccezione delle udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso nonché delle udienze di audizione di minori nei procedimenti in materia di famiglia, le quali potranno svolgersi in presenza purché fissate in numero limitato e ad orari congruamente differenziati; le udienze fissate in presenza e da sostituire con note scritte, ove non vi siano i tempi tecnici necessari per le comunicazioni, per la preparazione e il deposito delle note scritte e per l’accettazione delle stesse da parte della Cancelleria, saranno rinviate d’ufficio ad altra data che tenga conto di tali tempi tecnici; le udienze civili che debbano svolgersi necessariamente in presenza devono

essere differite ad altra data, non inferiori a due mesi dalla data dell'udienza originariamente fissata;

che in tutti i processi penali con testimoni provenienti da una zona rossa tali testimoni siano esentati dalla partecipazione all'udienza, che la loro escussione sia rinviata ad altra data e che siano esclusi i provvedimenti sanzionatori in caso di mancata comparizione dei testimoni stessi nelle udienze nelle quali deve disporsi il rinvio della loro escussione; la Cancelleria formerà di volta in volta l'elenco dei testimoni la cui escussione viene rinviata, con l'indicazione, ove possibile, della data in cui ciascuno di essi dovrà ricomparire per essere ascoltato, e copia di esso verrà trasmessa al Procuratore della Repubblica nonché al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con preghiera di darne avviso nei limiti consentiti dalla ristrettezza dei tempi e dall'esiguità delle risorse all'uopo disponibili, e al personale di vigilanza armata. Altra copia verrà affissa all'esterno del Palazzo di Giustizia e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Termoli;

che tutti i processi con parti e/o difensori provenienti da una zona rossa siano rinviati ad altra data; il rinvio sarà disposto in udienza, con la partecipazione del Pubblico Ministero e del difensore, con la sostituzione del difensore di fiducia residente in una zona rossa, preferibilmente attraverso un unico avvocato designato dai difensori assenti o nominato d'ufficio.

Restano ferme tutte le altre misure già adottate.

Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubblica in Sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in Sede, ai Giudici e ai responsabili delle Cancellerie civili e penali degli Uffici giudicanti del Circondario.

Larino, 4-2-2021

Il Presidente del Tribunale
dott. Michele Russo
anche in qualità di Coordinatore
degli Uffici del Giudice di Pace
di Larino e Termoli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Russo', written in a cursive style.